IL
MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius; quia angelus Domini exercituum est.

MALACH., II. 7.

QUARTA SERIE - Vol. IV

(34° della Collezione).

ROMA

DESCLÉE & C.i Editori Pontifici

PIAZZA GRAZIOLI (PALAZZO DORIA)

1922

AGLI ASSOCIATI E LETTORI

Con vivo compiacimento e riconoscenza verso tutti i nostri associati e lettori ci prepariamo a iniziare il XLVII *anno della nostra pubblicazione, fiduciosi di proseguirla con sempre rinnovata attività e salda fiducia nell'avvenire. Ce n'è pegno il vedere come, nonostante le gravi difficoltà incontrate, abbiamo potuto fin qui assolvere il nostro compito; e il crescente favore di quanti con tanta frequenza ricorrono a noi, ci ha resi certi che l'opera nostra è stata apprezzata come quella che risponde alla necessità sempre più sentita di avere direzione e consiglio nelle discipline pratiche ecclesiastiche, di cui l'importanza è oggi sì grandemente cresciuta.*

Il programma pel prossimo anno non sarà mutato: saranno solo accresciuti, potendolo, i mezzi d'attuazione, e riparati i difetti di cui siamo per primi ben consapevoli e sensibili. Il quinto libro del Codice e le nuove rubriche del Messale ci daranno modo di trattare argomenti di più quotidiana applicazione: una più larga collaborazione ci permetterà d'estendere ancor più la parte consultiva, tanto ricercata dai lettori. Pel rimanente attendiamo di essere giudicati dall'opera effettiva che daremo.

La Direzione

Non solo la Direzione, ma anche l' Amministrazione di questo Periodico persegue costantemente il proposito di riportare al più presto il « Monitore » a quello che era innanzi la guerra. Intanto la più grave difficoltà, quella dello spazio, è stata grandemente appianata.

Le pagine saranno cioè riportate alla giustezza di cm. 20×12 *di stampa: se ne comporranno non più di dodici in corpo* 10, *almeno dodici in corpo* 9 *e almeno otto in corpo* 8: *ciò vuol dire che le* 32 *pagine, che ancora siamo costretti a dare, per gli alti prezzi della carta, equivarranno a circa* 48 *delle attuali. Anche il presente numero ne fa eloquente testimonianza.*

Abbiamo preso poi efficaci garanzie per far cessare l'attuale irregolarità della pubblicazione, che noi stessi deploriamo anche più degli associati

Il costo d'abbonamento rimarrà immutato, cioè di L. 12.— *annuali; preghiamo gli associati di non ritardarne il pagamento. Se tutti avessero corrisposto a dovere, non dovremmo ora rimandare al futuro (speriamo, ben prossimo) altre più importanti migliorie. Rinnoviamo a tutti la preghiera di far conoscere la Rivista e procurarle ciascuno almeno un nuovo associato.*

L'Amministrazione

Preghiamo caldamente gli abbonati ritardatari a mettersi in regola colla nostra Amministrazione.

Preghiamo poi tutti gli abbonati ad inviarci subito il rinnovo per il 1922 ed indicare, nella cartolina-vaglia il numero della fascetta.

DESCLÉE & C.

IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLVII - Serie IV - Vol. IV - Fasc. I - Gennaio 1922

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** - **S. C. del Concilio.** I. *Lincien.* Le ore canoniche pel Vescovo, p. 3. - II. *Gnesnen.* Su la caccia, p. 5. - **S. C. dei Religiosi.** I. Su la revisione delle costituzioni, p. 6. - II. Del secondo anno di noviziato, p. 8. - **S. C. dei Riti.** I. Estensione di feste, p. 11. - II. Approvazione della festa del Cuore Eucaristico di Gesù, p. 14. - III. Su le Litanie, p. 15. — **LETTURA DEL CODICE.** Introduzione del V libro, p. 16. — **LE NUOVE RUBRICHE SUI PREFAZI**, p. 21. — **QUESTIONI.** Circa la nomina del direttore spirituale nelle Confraternite, p. 23. — **BREVI RISPOSTE**, p. 25. — **GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA**: L'aumento di congrua, p. 26. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, p. 29. — **RECENSIONI**, p. 31.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa l'obbligo delle ore canoniche pel Vescovo che celebra o assiste « in pontificalibus ». [Cfr. *A. A. S.* XIII, 477].

Lincien. – *Divini officii*, 12 aprile 1919, 16 aprile 1921 e 9 luglio 1921. — Il Vescovo di Linz ha domandato alla S. C. del Concilio, se egli soddisfi all'obbligo delle ore canoniche, col solo assistere - a norma del Cerimoniale - alla loro recitazione corale, nei seguenti casi:

1° Quando egli deve celebrare la Messa pontificale, il Vescovo, secondo il Cerimoniale, intona col coro il *Deus in adiutorium*, l'inno di Terza o Nona, e l'antifona; ma i salmi non li recita, dovendo invece leggere i salmi e le preci della preparazione della Messa; soltanto alla lettura del Capitolo si alza, e recita l'*Oremus* dell'Ora. Avendo così fatto, sarà obbligato a ripetere l' Ora privatamente, o almeno a supplire i salmi?

2° Nei Vespri solenni, cantati dal coro mentre egli assiste *in pontificalibus* dal trono e all'altare; e così pure mentre incede nelle processioni delle litanie (p. es. di s. Marco), non può certo tenere il breviario in mano: è dunque dispensato dalla recita, o deve invece ripeterla privatamente?

Su queste domande i dubbi furon formulati d'ufficio come segue:

I. *An Episcopus, Missam pontificalem celebraturus, satisfaciat obligationi Horae canonicae* (Tertiae vel Nonae) *recitando preces a* Caeremoniali Episcoporum *praescriptas*;

II. *An Episcopus satisfaciat respectivae obligationi Officii divini, dum pontificaliter celebrat in Vesperis et Laudibus, in processione Li-*

taniarum maiorum et minorum, aliisque in solemnibus functionibus, quamvis secundum rubricas Caeremonialis Episcoporum, *chorus aut certi cantores partes Officii recitare aut canere debeant, quin ipse eas recitet.*

E gli Emi Padri nelle plenarie del 16 aprile e 9 luglio di quest'anno risposero rispettivamente:

« Ad I. *Affirmative.*

« Ad II. *Negative,* nisi aliquâ caeremoniâ, iuxta Rubricas *Caeremonialis Episcoporum,* ipse impediatur ».

Le quali risposte vennero approvate e confermate dal S. Padre nelle udienze del 17 aprile e 10 luglio.

ANNOTAZIONI

Sebbene intorno ai due quesiti non si avesse fin qui autentica risoluzione, pure in pratica la medesima risposta era già data dalla comune opinione. (Cfr. anche *Mon. Eccl.*, 1882, vol. III, p. I, p. 62). La risoluzione presente, confermandola, non fa che ricercarne ed esporne bellamente le ragioni.

È infatti aforisma comune ai rubricisti e canonisti che *in aliquibus supplet chorus.* Quando ciò avviene? *a*) quando uno è in coro e ne fa parte; « efformat aliquid unum cum choro »; *b*) ma o non *può* leggere o recitare o cantare o udire perchè occupato in altri servizi pel coro (cfr. Ferraris, s. v. *Officium*, III, n. 18 e 22; S. Alf., *Th. m.* V, c. 2, lib. IV, art. 3, n. 156; Bucceroni, *Instit.* vol. III, 6, p. 70); *c*) o non *deve* cantare o recitare a voce alta, perchè canta o recita l'altra ala, o altri incaricato. In questi casi come ben dice il Ferraris l. c. « quod recitatur in choro est oratio *totius chori,* ideoque et eius qui non audit et non recitat, non valens, dummodo *choro* assistat vel attendat ».

Ora applicando questa dottrina ai casi proposti, vediamo subito che tutte queste condizioni si hanno nel primo, cioè riguardo all'Ora che precede la Messa pontificale: *a*) il Vescovo è in coro, e liturgicamente ne forma il capo; *b*) non può recitare nè udire i Salmi dell'ora, perchè *b*) deve vestirsi e leggere le preci per l'apparecchio. Dunque *supplet chorus*: e ciò può confermarsi anche dalle parole del Cerimoniale ove dice (l. II, c. VII, n. 7–8): « Ad horas canonicas Episcopus non solet intervenire; excipitur tantummodo hora Tertia, quam, si Episcopus est solemniter celebraturus, *pariter ab illo recitari* convenit ». Dunque – arguisce sottilmente la risoluzione – pel Cerimoniale, la recita ch'esso stesso prescrive, cioè senza i salmi, è *par recitatio* a quella che fa il coro: quindi è del pari soddisfatto l'onere.

Invece negli altri casi, non si verifica il *non può*, o *non deve*, da parte del Vescovo: lasciamo il caso che il Vescovo assista *in cappa*, essendo ovvio che non gli è vietato tenere il breviario; quando però assiste *in pontificali* al Vespro e alle Lodi, può benissimo, se occorre, adibirsi un cappellano o un chierico a sostenergli il libro aperto; e quanto alle litanie, dovendo ripetere quel che i cantori intonano, non v'è in ciò alcuna sconvenienza: a Roma anche i Cardinali nella processione, non si peritano punto di rispondere. Anzi il Cerimoniale stesso vuole in ciò che « ceteri *ab Episcopo* exemplum sumant » (I, c. 18, n. 1).

L'obbiezione desunta dalle parole del Cerimoniale (lib. I, c. XX, 4): « in Vesperis Episcopus *nihil ex libro legit* nisi orationem quam cantat in fine » si poggia su un malinteso: il testo vuol dire solo che il Vescovo non è obbligato *ratione ritus* a leggere altro che l'orazione; non vieta certo di leggere per soddisfare l'obbligo comune a tutti i chierici. D'altra parte il Cerimoniale riflette il tempo antico in cui i Vescovi non s'ordinavano se non sapevano *a memoria* tutto il salterio (S. Greg. M., *Epist.* V, 48; Conc. Tolet. a. 656). Se invece s'oppone che il Vescovo in certi momenti è obbligato a precorrere le antifone, a incensare e simili altre cerimonie, la cosa è già prevenuta dalla ipotesi fatta; e invero anche la risoluzione ne ha tenuto giustamente conto.

II.

Se il Vescovo possa proibire la caccia non clamorosa sotto pena di sospensione ipso facto [Cfr. *A. A. S.* XIII, 498].

Gnesnen et Posnanien. — Il can. 138 ha il prescritto: « venationi (clerici) ne indulgeant, clamorosam autem nunquam exerceant ». L'interpretazione più ovvia dimostra che qui si fa distinzione: si vieta assolutamente la caccia clamorosa; quanto alla non clamorosa, o moderata si vieta solo di *indulgere*, cioè di esercitarla con frequenza (cfr. le frasi *indulgere vino, somno*, e simili). La caccia, dunque, moderata e non frequente, non sarebbe vietata dal Codice.

Ora è cosa certissima che il Vescovo ha la facoltà di aggiungere una congrua pena per sancire quei divieti che il Codice fa semplicemente, cioè « nulla apposita poena » : questa facoltà gli viene anzi espressamente riconosciuta dal can. 2221. Quindi nel caso il Vescovo potrebbe sancire la pena, anche di sospensione *ipso facto* (il can. 2221 non fa distinzione), contro la caccia clamorosa; quanto alla quieta, ma troppo frequente, essendo del pari vietata dal Codice, nulla si opporrebbe in principio: in pratica però sembra contraddittorio stabilire una pena *ipso facto*, per un atto che non comincia a esser vietato, se non con la *frequenza*: quando si avrebbe l'*ipso facto* della *frequenza*? Occorrerebbe cioè, nei singoli casi, una previa dichiarazione su l'eccessività delle volte; dunque tal pena non potrebbe essere che *ferendae sententiae*.

E quanto alla proibizione *assoluta* anche della caccia moderata? Questa non è nel Codice; non si può però dire che il Codice abbia dato ai chierici alcuna facoltà *positiva* di cacciare: si è limitato a proibire quello che andava proibito ovunque. Quindi una legge diocesana che proibisse senz'altro anche la caccia quieta e non frequente, non sarebbe *contraria* al Codice, come sarebbe invece contraria quella che permettesse, p. es., la clamorosa. È dunque in piena facoltà dei Vescovi, fare questa legge, nel sinodo o fuori, come la fece p. es. s. Carlo Borromeo, nel Conc. Prov. del 1565 (cfr. Bened. XIV, *de syn.*, XI, c. 10,

n. 9; Wernz, *Jus decr.*, II, 214, v), e come vige pure in diverse diocesi d'Italia, di Francia, Inghilterra.

Ma sarebbe sempre legge diocesana, particolare; e quindi per essa non potrebbe invocarsi il can. 2221, quanto allo stabilire le pene; bensì il precetto generale del can. 2218 § 1 di serbare « un'equa proporzione « col delitto, tenendo conto *dell'imputabilità, dello scandalo e del danno* ». Ora il § 2 del medesimo canone vieta di infliggere una vera pena quando non si tratti di *colpa mortale*: tale non è contenuta, a detta di tutti i moralisti, nella caccia quieta e infrequente; quanto all'imputabilità, scandalo e danno, non possono in genere stabilirsi, ma, d'ordinario, *a meno che non emergano circostanze straordinarie*, devono stabilirsi caso per caso: il che s'oppone al concetto dell'*ipso facto*.

Questa dottrina ha tradotto fedelmente la risoluzione della plenaria dell'11 giugno 1921 (approvata dal S. Padre il giorno successivo), in cui al dubbio proposto dal Vescovo di Gnesna e Posnania alla Commissione Pontificia e da questa deferito (trattandosi di cosa evidentemente non contemplata dal Codice, come vedemmo) alla S. C. del Concilio: « An Episcopus prohibere possit suis clericis venationem *etiam* « *non clamorosam*, poena suspensionis ipso facto incurrenda », gli Emi Padri risposero:

Negative, nisi graves et speciales adsint rationes.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

I.

Circa la revisione delle Costituzioni a norma del Codice [*A. A. S.*, XIII, 538].

Dichiarazione. — Iam inde ab anno 1918 haec Sacra Congregatio mandavit ut omnes religiones iuris pontificii suas regulas seu constitutiones ad praescripta Codicis iuris canonici conformatas emendarent, ac textum emendatum eidem pro revisione subiicerent.

Verum non pauca obstiterunt quominus revisio expedite procederet; praeterquam quod numerus ingens constitutionum iam tempus non breve exigat pro revisione, plures ex illis quae ad Sacram Congregationem missae fuerunt, non respondent conditionibus necessariis ad hoc ut textus emendatus probari possit.

Ut haec vitentur incommoda, Sacra Congregatio monet Moderatores et Moderatrices generales religionum, nec non monialium Antistitas, ut in hoc negotio sequentia prae oculis habeantur:

I. Ad hanc Sacram Congregationem mittendae sunt tantummodo constitutiones seu statuta aut quocumque alio nomine appellentur, quibus

regitur religio, quorum textum a Sede Apostolica approbatum fuisse constet (1);

II. Cura emendandi textum Codici conformatum sit ipsi Ordini aut religioni vel monasterio, et duplex exemplar, ita emendatum, mittatur ad hanc Sacram Congregationem;

III. Emendetur textus tantummodo in iis in quibus constitutiones Codici opponuntur, vel aliquid addatur si deficiat, et adhibeantur, quoad fieri potest, verba ipsius Codicis;

IV. Si occasione huius revisionis aliqua religio velit quasdam mutationes non necessarias, seu a Codice non praescriptas in constitutiones inducere, hoc ne fiat in textu emendato, de quo superius, sed mittantur ad Sacram Congregationem, pro facultate obtinenda, separatae preces, in quibus et textus iampridem approbatus et textus propositus per extensum referatur, rationesque immutationem suadentes proferantur.

Petitio autem non acceptabitur ab hac Sacra Congregatione nisi immutationes in Capitulo generali fuerint discussae et approbatae. Si tamen agatur de minoribus aut de verbis substituendis, vel de abrogandis usibus qui in desuetudinem ob temporum et morum diversitatem iam abierint, aut de aliis similibus, sufficiat consensus Consilii generalis;

V. Ne autem discrepantiae oriantur in textu constitutionum identico, quibus diversae domus aut monasteria *sui iuris* eiusdem Ordinis aut Instituti utuntur (2), statuit Sacra Congregatio pro talibus constitutionibus unicum emendationum textum ab omnibus et singulis domibus esse acceptandum, vel cura ipsarum domorum propositum, vel cura huius Sacrae Congregationis exaratum.

Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die 26 octobris 1921.

THEODORUS Card. VALFRÈ DI BONZO, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius.*

(1) Dunque non basta avere ottenuto il *decretum laudis* (con che la religione è già *iuris pontificii*) per esser sottomessa a questo precetto: occorre inoltre che le costituzioni siano state approvate, almeno *ad experimentum*. Le altre disposizioni di questa dichiarazione non sono che norme d'ufficio, le quali non hanno bisogno di commento: basta aver presente il testo del decreto del 26 giugno 1918, in *M. E.* XXX, p. 206.

(2) Cfr. can. 488 n. 2, 8.

II.

Circa il secondo anno di noviziato e la facoltà di adibire in esso gli alunni per le opere dell'Istituto [*A. A. S.*, XIII, 539].

Istruzione. — Plures exstant religiones in quarum constitutionibus praescribitur alter novitiatus annus et facultas fit Superioribus adhibendi tyrones, eo perdurante, in operibus Instituti exercendis. Ne vero exinde aliquid detrimenti capiat tyronum religiosa informatio et abusus qui irrepere possent arceantur, haec Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, occasionem nacta revisionis constitutionum singularum religionum ad Codicem conformatarum, rem diligenti studio subiecit et Eminentissimi Patres, in plenario coetu diei 17 iunii 1921, omnibus perpensis, sententiam suam aperuerunt, quae in audientia diei 25 eiusdem mensis Ssmo D. N. Benedicto PP. XV relata fuit.

Sanctitas porro Sua sententiam probavit simulque mandavit, ut hac de re instructio ederetur, cui omnes et singulae congregationes religiosae, in quibus secundus novitiatus annus ex constitutionum praescripto peragitur, integre se conformare teneantur.

I. Quoties igitur constitutiones praescribant secundum novitiatus annum in eoque sinant novitios in operibus propriis Instituti se exercere, hoc liceat, salvis fundamentalibus novitiatus legibus. Ideoque prae oculis habendum est novitiatum esse institutum ad novitiorum animos informandos, in iis quae ad vitia extirpanda, motus animi compescendos, virtutes acquirendas necnon vitam regularem addiscendam per constitutionum studium, pertinent; ut novitii ad christianam perfectionem per evangelicorum consiliorum ac votorum professionem, in quo praecise cuiusque religiosi finis consistit, tendere discant. Et iure merito novitiatus ultra annum praescribitur in aliquibus Institutis, ex eis praecipue quorum religiosi operibus exterioribus dant operam, quippe qui variis distracti curis, saeculi periculis magis obnoxii, solidiore atque firmiore spiritus fundamento egent. Quamobrem mandat haec Sacra Congregatio ut, etiam secundo novitiatus anno perdurante, ante omnia quaelibet munia, disciplina spiritualis vitae apprime curetur.

II. Fas tamen esto, secundo novitiatus anno, novitio vel novitiae Instituti operibus vacare, si id ferant constitutiones; verum prudenter et moderate id fiat, tantummodo ad novitiorum instructionem; nec unquam in iisdem operibus tyrones adeo occupentur, ut per se soli officia exerceant (v. gr.: supplendo in scholis magistris aut quasi-magistris absentibus, vel in nosocomiis infirmis ministrando), sed operibus ipsis vacent sub directione et vigilantia gravis religiosi, vel religiosae, qui verbo doceat exemploque praecurrat.

III. Si quando a constitutionibus permittatur ut novitius vel novitia, secundo novitiatus anno, ad opera Instituti extra domum novitiatus mittatur, hoc nonnisi per modum exceptionis agatur et dummodo gravis adsit causa, quae id suadeat: haec autem causa ex parte novitii vel novitiae se habere debet, quatenus in domo novitiatus aut sufficienter institui nequeant, aut ibidem aliter permanere non valeant; numquam vero, sub quocumque praetextu, sufficiens esse causa possit necessitas aut utilitas religionis, si, exempli gratia, ex deficientia religiosorum novitii in operibus Instituti illis substituerentur.

IV. Sive autem in domo novitiatus, sive extra, tyrones permanserint, duobus ante professionem mensibus ab omni opere externo abstineant, et, si extra novitiatum fuerint, ad illum revocentur, ut per integrum bimestre ad professionem emittendam, in spiritu suae vocationis firmati, se praeparent.

Ssmus Dominus Nóster Benedictus Pp. XV in audientia habita a R. P. D. Ab. Secretario die 3 novembris 1921 tenorem huius Instructionis approbavit eamque ab omnibus servari mandavit.

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis die, mense et anno ut supra,

TH. Card. VALFRÉ DI BONZO, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

I. Le antiche Regole di Ordini religiosi non ammettevano che un anno di noviziato, e questo diritto passò nelle decretali, c. 17, tit. *de regul.*, III, 31; era anzi permesso *abbreviare* l'anno (c. 16 eod.) il che fu proibito formalmente solo da Alessandro IV (c. 2 *de regul.*, III, 14 in VI) ai Domenicani, e da Bonifacio VIII (c. 3 ibid.) a tutti i Mendicanti, finchè il Concilio Tridentino sess. XXV, *de regul.*, c. 15 lo vietò sotto pena di nullità per qualunque professione.

Il secondo anno fu introdotto, a quanto sappiamo, da S. Ignazio per la sua Compagnia di Gesù, con questo che il Generale potesse dispensare dall'obbligo di farlo, specialmente se il novizio fosse già sacerdote (cfr. Congr. gen., XX, dec. 12°, 3, 4). Nel sec. XIX lo imitarono molti fondatori di Istituti che avevano per fine l'esercizio di opere di carità (specialmente ospitalieri) o d'istruzione, onde provare la speciale vocazione richiesta negli alunni: così, mentre nel primo anno, detto conciliare, il novizio si occupava interamente della sua formazione religiosa, in un secondo attendeva segnatamente alla sua formazione per le opere caratteristiche dell'Istituto.

Il Codice non tratta esplicitamente di questo second'anno, appunto pel suo proposito di dettare una legge generale, che valga per tutti gli Istituti; ma ne presuppone sovente l'esistenza e la liceità (cfr. can. 555 § 2: «si *longius tempus* in constitutionibus pro novitiatu praescribatur»).

Qui sorsero presto due questioni. Durante questo secondo anno di noviziato, poteva il novizio esercitarsi anche praticamente nelle opere dell' Istituto? E potendolo, era per questo autorizzato anche a star fuori della casa del noviziato? Inutile esporre qui le ragioni, *pro* e *contra*, che intuisce chiunque abbia pratica di vita religiosa; la prassi risolse entrambe le questioni per l'affermativa, sebbene la S. Sede, che dapprima aveva semplicemente dato il consiglio « expediret ut novitii integrum biennium novitiatus explerent in domo novitiatus, quin ad aliam domum mittantur » (cfr. *Collectan. S. C. Epp. et Reg.*, p. 781-783), usasse poi mostrarsi più severa e cambiarlo in precetto in occasione dell'approvazione delle Costituzioni (cfr. ibid. 793, XVI, 7). Da ultimo, nelle *Normae* del 1901 al n. 74 leggevasi; « Ubi duo sint novitiatus anni, horum primus prorsus insumi debet ut unicus;... in secundo anno novitiae, semper sub directione et vigilantia magistrae, studiis vel aliis operibus Instituti moderate vacare poterunt; sed in ipsa novitiatus domo, et non extra eam *nisi graves rationes aliter suadeant* ».

Il Codice ha in proposito il can. 565, ove è proibito ai novizi di occuparsi di « exteriora religiosa munia » e il can. 555 ove è prescritto *ad validitatem* che il noviziato si faccia nella casa *ad hoc*. Se ben si esaminino questi canoni si vedrà che il can. 565 tanto al § 1 che al § 3 usa la limitazione: « *Anno* novitiatus » (1), con che sembra evidente che alluda all'anno conciliare. La proibizione di occuparsi di *exteriora munia*, non s'estende dunque a quel *longius tempus in Constitutionibus requisitum*, che il Codice non ignora. Ma anche senza questo in genere può dirsi che *iure Codicis* le norme prescritte *ad validitatem novitiatus* non s'estendono *senz'altro* al secondo anno, la cui disciplina sembra che il Codice interamente riserbi alle regole e costituzioni particolari dell' Istituto; pel principio ovvio e più volte espresso che il Codice non disciplina se non quello che è di diritto comune e anzi universale: ciò dunque può applicarsi anche al prescritto di fare il noviziato nella casa *ad hoc*. Pertanto in entrambi questi punti non avevasi il Codice espressamente contrario.

Ciò non vuol dire che la prassi di applicare il novizio sia pure nel secondo anno, alle opere esterne, specialmente se queste importino la necessità di uscire dalla casa del noviziato, non possa presentare degli inconvenienti i quali la possono far ritenere meno conforme allo spirito del Codice, per cui il noviziato è destinato alla formazione spirituale, in preparazione immediata alla professione, mentre alla formazione, a dir così, specifica, sembra indicare più opportunamente il tempo del postulandato, o meglio quello della professione dei voti temporali triennali. Ma, poichè il Codice limita esplicitamente le sue regole all'anno conciliare, bisognerà concluderne soltanto che ovviare a questi inconvenienti spetta alle singole costituzioni che crederanno accogliere questo istituto.

A tale proposito la presente istruzione, togliendo di mezzo ogni occasione di dubbio a proposito dei detti canoni, offre preziose norme che non sono

(1) Sappiamo anche qui che gli schemi portavano « *Perdurante novitiatu* » cui fu sostituita l'espressione « *Anno novitiatus* », appunto per metter fuori di dubbio che qui non si trattava che dell'anno conciliare.

solo direttive, ma precettive: « integre... teneantur ». Anzitutto sembra riprovare tacitamente l'uso che in qualche rarissimo Istituto è recentissimamente invalso di posticipare l'anno conciliare, per farlo precedere immediatamente alla professione: parla infatti esplicitamente l'istruzione del *secondo* anno, ed è intuitivo che il secondo non precede, ma segue il primo: e di più prescrive il n. IV che in quest'anno, *due mesi almeno prima della professione*, i novizi si ritirino da qualsiasi opera esterna. La sapienza di questa prescrizione (oltre che dalla considerazione del can. 553: « novitiatus incipit susceptione habitus ») risulta sia dall'ordine naturale che vuole preceda la formazione generica a quella specifica, sia dalla considerazione che, mancando una propria formazione religiosa, si aggraverebbero i pericoli cui le « opere esterne » esporrebbero il novizio e quindi diverrebbero più seri gli inconvenienti cui l'Istruzione cerca di ovviare.

La facoltà di « vacare operibus Instituti » è limitata nel n. II anche più strettamente di quella di prescrivere il secondo anno, dal « si id ferant Constitutiones », e ancora in più stretti limiti è ridotta al n. III la licenza di mandare i novizi fuori della casa: « per modum exceptionis » et « dummodo gravis adsit causa » spiegandosi ancora che questa « gravis causa » deve esser prospettata nella necessità che ne abbia il novizio per essere sufficientemente formato nella sua vocazione speciale, p. es. nell'assistenza degli infermi, nel fare scuola: e non dalla parte della religione, che abbia bisogno di soggetti per opere. Si osservi però che quando si dice casa di noviziato, non si vuol dire che debbano i novizi di secondo anno *convivere in tutto* con quelli di primo, il che, anzi, nella specie che ci occupa, potrebbe recar danno a questi.

E bastino per ora questi appunti sul grave argomento di questa istruzione: se vi sarà necessità, lo riprenderemo con maggiore agio di tempo e di spazio.

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Si estende a tutta la Chiesa, almeno a cominciare col 1923, l'obbligo di celebrare le feste della Sacra Famiglia, di san Gabriele e san Raffaele, Arcangeli, e di sant'Ireneo [*A. A. S.*, XIII, 543].

Urbis et Orbis. — Sanctissimus Dominus noster Benedictus Papa XV plurimorum Sacrorum Antistitum votis precibusque obsecundans, atque peculiaribus validisque rationibus permotus, ex Sacrorum Rituum Congregationis consulto, Festa prouti sequuntur, cum Officiis et Missis propriis et approbatis, ad universam Ecclesiam amodo extendi atque Kalendario et Proprio Sanctorum Breviarii et Missalis Romani in futuris editionibus et respectivis locis inseri statuit ac decrevit:

I. Dominica infra Octavam Epiphaniae, Sanctae Familiae Iesu, Mariae, Ioseph, duplex maius (cum iisdem privilegiis ac iuribus praefatae Dominicae), Com. Dominicae et Octavae.

II. Die 24 martii, S. Gabrielis Archangeli, duplex maius.

III. Die 28 iunii, S. Irenaei Ep. et Mart., duplex, Com. Vigiliae, reposito Festo S. Leonis Papae et Conf. in diem natalem 3 iulii.

IV. Die 24 octobris, S. Raphaelis Archangeli, duplex maius.

Neminem latet, quantum sit aequum et salutare domesticae familiae ipsique societati, consociationem Sanctae Familiae ab Apostolica Sede constitutam, legibus firmatam atque indulgentiis et privilegiis speciatim pro sodalibus et parochis honestatam, fovere ac propagare, et ad hunc etiam finem in universa Ecclesia peculiari ritu liturgico, atque iugi ac fructuosa beneficiorum meditatione et virtutum imitatione, Sanctam Familiam Nazarenam recolere ac celebrare (1). Nec minus congruum est etiam ad incrementum pietatis, ipsiusque a Sancta Familia consociationis, divinam missionem utriusque Archangeli nempe S. Gabrielis ad annuntiandum Dominicae Incarnationis mysterium, et S. Raphaelis cuius conlata in Tobiae familiam beneficia in Sacris Litteris describuntur, religiosa celebritate commemorare.

Hanc occasionem nacto Beatissimo Patri placuit etiam grato animo et liturgico more honorare illum S. Polycarpi Smyrnensis Episcopi discipulum, Lugdunensem Ep. et Mart. qui in suo opere *Adversus haereses* lib. III, magnificum testimonium in perpetuam memoriam de Romana Ecclesia reliquit, scribens: « Ad hanc enim Ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fideles... Hac (Romanorum Pontificum) ordinatione et successione ea quae est ab Apostolis in Ecclesia traditio et veritatis praeconatio pervenit usque ad nos » (2).

Nec omittendum est, quod ex authenticis constat documentis, S. Eleutherium Romanum Pontificem a Lugdunensi Ecclesia per litteras de nonnullis quaestionibus consultum, S. Irenaeo litterarum latori Apostolicas traditiones quas Romana Ecclesia servaverat illibatas aperuisse (3).

Itaque idem Sanctissimus Dominus noster omnia quatuor supradicta Festa, sub respectivo ritu, Officio et Missa, approbata et universae Ecclesiae Latini ritus concessa, ab utroque Clero saeculari et regulari aliisque omnibus qui ad divinum Officium recitandum ex praecepto adstringuntur, iussit peragenda inde ab anno 1922 proxime sequenti; facta tamen potestate Ordinariis locorum et Superioribus maioribus Ordinum seu Congregationum regularium, quatenus in Domino ipsi hoc expedire iudicaverint, huiusmodi obligationem pro suis subditis

(1) Cfr. *Decr. auth. S. R. C.*, nn. 3777, 3778, 3802 (vol. III).

(2) I. P. Migne, *Cursus Patrologiae*, ser. graeca, vol. VII, col. 849, 851.

(3) Off. propr. Rom. (27 maii) Ss. Ioannis I, Urbani I et Eleutherii Pp. et Mm., lect. VI.

differendi in ulteriorem annum 1923. Servatis de cetero Rubricis atque Apostolicae Sedis Decretis, memorata Festa quoquo modo respicientibus. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 26 octobris 1921.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

Il decreto reca in se medesimo con belle ed eloquenti parole la sua giustificazione i e testi ivi richiamati ne completano a sufficienza il commento. Ci limitiamo quindi a poche osservazioni.

La festa della s. Famiglia. — I decreti 3777 e 3778 citati, sono i due brevi *Neminem fugit* e *Quum nuper* di Leone XIII (14 e 20 giugno 1892) ove s'approvano gli statuti dell'associazione della s. Famiglia, e se ne arricchiscono i soci con indulgenze e grazie; il 3802 è della S. R. C. (14 giugno 1893) per cui si indulge la festa della s. Famiglia con Messa e Officio proprio agli Ordinarii che la domanderanno, (press'a poco come nel decreto che diamo in seguito) *sub ritu duplici maiori* per la terza *domenica* dopo l'Epifania.

Cadendo dunque di domenica, fu espunta dai calendari anche propri (p. es. da quello del Clero Romano), per altri per cui militavano speciali ragioni, fu assegnata al 19 gennaio, ove anche le ultime edizioni del Messale tipico l'hanno relegata.

Ma l'importanza morale e sociale di tale festa non poteva sfuggire ad alcuno, ed era in stridente contrasto con la semplice concessione *aliquibus locis tantum;* ciò è tanto vero che *per fas et nefas* in moltissime chiese si continuò a celebrare, così esigendolo il popolo, nella terza domenica, senza darsi pensiero del 19 gennaio. Oggi il presente decreto la rinnova felicemente per tutto l'Orbe, e col maggior senso d'opportunità liturgica la fissa in una domenica, in cui non solo non può più intralciarsi, come accadeva sovente, con la Settuagesima, ma in cui l'eguaglianza del Vangelo e altre note, sembravano averla anticipata fin dalla più remota antichità. Questa felice coincidenza ha permesso anzitutto di inserirla in un'ottava che non ammette se non i doppi di I classe, sebbene essa (la festa) non sia che di rito doppio maggiore « et quidem *de secundariis* festis Domini », e in secondo luogo di attribuirle i diritti e privilegi della domenica, cioè di venir anticipata al sabato, se la domenica cade al 13 gennaio (*dies octava* dell'Epifania).

Le feste di s. Gabriele e s. Raffaele. — Anche queste feste hanno un significato sociale e universale, comune a tutta la famiglia cristiana: non si comprendeva quindi perchè dovessero celebrarsi in alcune diocesi, e in altre no. Per quella di s. Raffaele, 24 ottobre, nessun cambiamento vien fatto: per quella di s. Gabriele viene trasferita dal 18 marzo, in cui si soleva celebrarla prima, e in cui era stata fissata quella di s. Cirillo Gerosol. Dottore della Chiesa, al 24, vigilia dell'Annunziazione, ove sta quindi veramente bene.

La festa di s. Ireneo. — Appena occorre ricordare l'importanza di questo inclito fra i Padri della Chiesa, grandissimo Vescovo per dottrina e per senno pacificatore, di cui la testimonianza dei martiri Lionesi già in vita sua lo commendava come « zelatore del testamento di Cristo ». La sua festa era diffusa in molte diocesi d'Europa e d'America (dec. 2837), ma molti si dolevano che non le fosse concesso lo stesso onore che a quella del suo coetaneo s. Giustino, le cui opere, sebbene preziosissime, non possono gareggiare nella storia della teologia con quelle di s. Ireneo. Il decreto recente compie i voti di molti, fissando la festa per tutta la Chiesa al 28 giugno, suo natalizio, e vigilia di quei Principi degli Apostoli ai quali rese nella sua opera sì bella testimonianza come fondatori della Chiesa « ad quam omnem ecclesiam oportet convenire ». Quel giorno era fin qui occupato dalla festa di s. Leone II, ma per equivoco: il natalizio di questo papa è il 3 luglio; il 28 giugno si celebrava soltanto in S. Pietro in Vaticano la traslazione di s. Leone Magno, che quindi dicevasi « Sancti Leonis *secundo* »; un facile equivoco ne fece la festa di s. Leone secondo, e quindi il suo natalizio, come leggesi ancora nel Breviario alla sua VI lezione. È a sperarsi che, come dal calendario, così sia tolto dall'Ufficio questo errore, nell'occasione della pubblicazione di tutti e quattro i nuovi Uffici e Messe di queste feste, che si annunzia imminente.

II.

Si approva la festa del Sacro Cuore Eucaristico, con Ufficio e Messa propria, pel giovedì dopo l'ottava del « Corpus Domini », e si concede a richiesta la facoltà di celebrarla [*A. A. S.*, XIII, 545].*

Romana. — Instantibus compluribus Revmis Ordinariis dioecesium, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus Papa XV, referente infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto, Officium proprium cum respondente Missa *Sacratissimi Cordis Iesu Eucharistici* exhibitum et ab ipsa Sacra Congregatione revisum, prouti in separato prostat exemplari, approbare dignatus est, illudque feria V post octavam Ssmi Corporis Christi adhibendum decrevit.

Peculiaris ratio et finis huius Festi cum Officio et Missa propriis, ad commemorandum Domini Nostri Iesu Christi amorem in Eucharistiae mysterio, enucleatius explicatur in Sacris Litteris et in operibus sanctorum Ecclesiae Patrum ac Doctorum, atque etiam innuitur in illa pia, usitata et a Summo Pontifice Pio VII probata oratione: *Ecco fin dove è giunta*, etc. (1). Insimul in iteratis supplicantium precibus ipsiusque Beatissimi Patris votis alter finis est, mediante hoc Festo, magis

* Con questo decreto il titolo del *Cuore Eucaristico di Gesù* entra dunque nella serie dei titoli liturgici e nel culto pubblico, non ostante il noto decreto del 15 luglio 1914 (*M. E.* XXVI, 246) che quindi, data la precedente dichiarazione del S. Ufficio, in data 3 aprile 1915 (XXVII, 249) viene ormai abrogato e cassato in ogni sua parte. (*N. d. R.*).

(1) *Raccolta di orazioni e pie opere per le quali sono state concesse dai Sommi Pontefici le sante indulgenze.* Roma, 1898, p. 106, n. 73.

excitare in christifidelium animis fiduciam et accessum in Sanctissimae Eucharistiae mysterium, eorumque corda ferventius inflammare igne divini amoris quo Dominus Noster Iesus Christus, infinita caritate in Corde suo flagrans, sanctissimam Eucharistiam instituit, suosque discipulos in eodem sacratissimo Corde suo custodit ac diligit, vivens et manens in eis sicut ipsi vivunt et manent in illo, qui in eiusdem sanctissimae Eucharistiae mysterio se nobis offert ac donat, victimam, socium, cibum, viaticum et futurae gloriae pignus.

Hoc autem Festum eadem Sanctitas Sua clero saeculari huius Almae Urbis et singulis dioecesibus petentibus, sub ritu duplici maiori benigne concessit, servatis de cetero Rubricis atque Apostolicae Sedis decretis. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Die 9 novembris 1921.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Circa il modo di cantare e recitare le Litanie [A. S. S., XIII, 566] (1).

Dubia. — Expostulatum est a Sacra Rituum Congregatione pro opportuna declaratione:

I. An in Litaniis Lauretanis ita cantari possit prima tripla invocatio ad personas Ssmae Trinitatis, ut Sacerdos cantet *Kyrie eleison, Christe eleison,* et populus repetat *Kyrie eleison, Christe eleison,* et postea idem Sacerdos prosequatur *Christe audi nos, Christe exaudi nos.* et populus respondeat *Christe audi nos, Christe exaudi nos?*

II. An loco dicendi ter *Agnus Dei* in fine Litaniarum, semel tantum dicatur: «Agnus Dei qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine, exaudi nos Domine, miserere nobis?».

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, omnibus perpensis respondendum censuit: *Negative* iuxta Decreta, et servetur integer Ordo Litaniarum cum indulgentiis adnexis adprobatus, nempe: *Kyrie eleison - Christe eleison - Kyrie eleison,* etc., usque ad finem.

Atque ita rescripsit ac declaravit.

Die 10 novembris 1921.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

(1) Il decreto ha il suo commento anticipato nella risposta a p. 82 n. 3 dell'anno decorso che ne viene pienamente confermata: cfr. anche 1920 p. 11, s.; 1921 p. 15

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONE

(Continuaz. vedi vol. XXXIII, pag. 363)

Libro V. – Dei delitti e delle pene. — Già nello studio del precedente libro ci è spesso occorso parlare di delitti e di pene: vedemmo infatti fin da principio can. 1552 § 2, n. 2 che oggetto del giudizio sono anche « i *delitti* in ordine alla *pena* da infliggersi o da dichiararsi » (cfr. 1553 § 1, n. 2, 3); anzi già percorremmo brevemente (can. 1933) le principali differenze che distinguono il giudizio criminale dal civile, o, come s'esprime il Codice, contenzioso. Ora si tratta di sistemare scientificamente tutto l'*oggetto* di quel giudizio o processo, di cui il precedente libro ha anticipato, per evidenti ragioni pratiche, la descrizione.

Intanto, aprendo questo libro, ci colpisce a prima vista la sua brevità: appena 220 canoni contro 643 destinati alla procedura, 826 al diritto obbiettivo e 639 al subiettivo! Se fosse lecito serbare la proporzione usata finora, potremmo quasi esaurirne la trattazione in tre sole puntate. Invece dovremo impiegare assai maggior tempo e spazio, poichè questi 19 titoli (lo stesso numero che pel secondo libro) contengono in forma eccezionalmente concisa un materiale immenso di dottrina e di pratica, al quale è stata data una sistemazione non solo eccellente, ma del tutto nuova nella storia del diritto canonico.

Che cosa infatti avevasi, prima del Codice, in argomento di diritto penale ecclesiastico? Appena, può dirsi, una tal quale sistemazione della materia delle *censure* per merito della costituzione relativamente recente, *Apostolicae Sedis* la quale non faceva che classificare sotto le diverse classi di censure, i delitti che ne erano colpiti, eliminando, è vero, il *troppo e il vano* che s'era accumulato intorno al tit. XXXIX del libro V del *Corpus Juris canonici*, in forza delle varie *Bullae Coenae* e degli innumerevoli commenti della giurisprudenza e dei teologi. E fu pure giustamente l'*Apostolicae Sedis* salutata come una delle più opportune riforme giuridico-disciplinari: e inaugurò difatti un'era novella nella storia del diritto e della teologia morale, come tutti ben sanno. Quanto più a ragione ciò deve dirsi del presente libro, che non si restringe a una classe sola di pene, ma si estende a tutte le sanzioni penali in uso nella Chiesa; e non solo, ma ci dà anche una compiuta ammirabile elaborazione di tutto il diritto non solo penale, ma anche criminale, non solo speciale ed empirico, ma anche generale e razionale?

Certo, fu a buon diritto rilevato, anche da scrittori non nostri (1) che, quanto alla sostanza e ai princìpi, in questa materia non molto è stato innovato dalla novissima legislazione canonica, di fronte all'antica e tradizionale scienza cristiana del diritto penale. Essendo infatti il diritto penale fondato

(1) Cfr. E. Romano Di Falco. *Il diritto canonico secondo la codificazione recentissima* in « Scuola Positiva nella giurisprudenza penale », 1919, p. 159.

sul diritto naturale, la Chiesa e lo spirito del cristianesimo, come più sicuro e fedele interprete del diritto naturale, dovevano fin dall'esordio affermare ed elaborare i più saldi principi e la più verace teorica del diritto penale, facendoli prevalere per secoli nella pratica e nella dottrina comune ai popoli cristiani. Ed invero la scuola classica tradizionale della criminologia, anche nel diritto civile, particolarmente l'italiana, ch'ebbe il suo più glorioso e recente maestro in Francesco Carrara, si ispirò largamente a quegli stessi principi e a quella stessa dottrina, che ora il Codice canonico sinteticamente rispecchia. Ma appunto per questo, era opportuno e salutare, ora precisamente che si tenta da pochi audaci rinnegare quei principi in nome del più gretto positivismo e in stridente contrasto con la coscienza pubblica (1), che essi venissero esemplarmente tradotti nei canoni del Codice della Chiesa cattolica, tanto più che la loro elaborazione scientifica era ancor meglio riuscita recentemente, col passaggio di questa dottrina classica tradizionale italiana, dalle mani dei civilisti a quella dei canonisti e filosofi del giure cristiano (2).

Con ciò abbiamo già rilevato i due precipui caratteri propri del presente libro del Codice, in armonia col duplice scopo di proseguire e perfezionare estensivamente ed intensivamente l'opera intrapresa con la costituzione *Apostolicae Sedis*, riguardo al diritto penale speciale (*pars tertia*); sistemare nella forma migliore i principî fissi e le conseguenze meglio accertate della scienza criminale sia generale che ecclesiastica (*pars prima et secunda*). Noi possiamo fin d'ora affermare quello che l'ulteriore esame ci confermerà e dimostrerà più ampiamente, che nel duplice riguardo *sostanziale* e *formale* questi intenti sono stati raggiunti nel modo più ammirevole dal legislatore: se la perfezione non è cosa di questa terra, e tanto meno dei Codici, questa ultima parte del Codice canonico è però, fino ad ora, il miglior risultato del *iugis conatus* per raggiungerla in questa materia.

Cominciamo a rilevare l'armonica divisione delle parti di questo libro: una prima, brevissima (2195–2213) espone la teorica generale del *delitto*; una seconda quella delle *pene* e cioè in una prima sezione (2214–2246) la teorica generale della pena, in una seconda (2241–2313) delle varie classi di pene; la terza infine ci dà il codice vero delle leggi penali, cioè enunzia le sanzioni che la legge pronunzia contro ciascun delitto in specie. Una consecuzione più logica non poteva certo immaginarsi: basta confrontarla con la tripartizione del codice penale che più s'avvicina al nostro, cioè l'italiano (che tratta in un primo libro dei reati e delle pene in generale, in un secondo dei delitti in specie, in un terzo delle contravvenzioni) per rilevare subito il maggior pregio scientifico della sistemazione canonica, di fronte al mero empirismo dell'altra.

(1) Cfr. in *Civ. Catt.*, 1921, n. 1707 e 1715: « Le teorie della scuola positiva e la riforma del Codice penale italiano ».

(2) Cfr. le opere di Thesauro-Giraldi, *de poenis ecclesiasticis*; Lega, *de iud. eccl.* III; Wernz, *Jus decret.*, VI; Hollweck, *Die kirchl. Strafgesetze*. Quest'ultima offre la maggiore analogia con la II e III parte del Codice. La trattazione più omogenea alla prima parte ci sembra invece quella di I. Latini; *Juris criminalis philosophici summa lineamenta*, purtroppo ancora in sole dispense scolastiche litografate.

La prima parte comincia col definire il delitto, e indicarne le divisioni più necessarie a conoscersi per l'intento del legislatore.

Com'è noto il legislatore italiano non ha dato nel suo codice una definizione del delitto: ne ha però sufficientemente affermati i tre elementi costitutivi, in ragione della triplice imputabilità che il delitto contiene: la *materiale* o fisica, per cui ad un uomo si attribuisce un fatto delittuoso come azione da lui realmente compiuta; la *morale* per cui si ritiene che l'autore materiale d'un delitto ne ha anche la colpa in quanto l'abbia compiuto scientemente e volontariamente (cfr. art. 45 ss.); la *legale*, per cui si attribuisce all'autore un determinato fatto come azione vietata e punita dalla legge (art. 1° seg.). Oggi la scuola positivista, partendo dalla negazione del libero arbitrio, è condotta necessariamente a eliminare il concetto e l'elemento della imputabilità morale; e questa assurdità si vorrebbe far prevalere nella progettata riforma del Codice penale. Opportunamente quindi il codice canonico, pure sfidando il comune preconcetto che « quaevis definitio in iure est periculosa » afferma in maniera esplicita nel can. 2195, il triplice elemento: « Per delitto si intende la trasgressione *esterna* e *moralmente imputabile* di una legge che sia sancita con *comminazione di pena* almeno indeterminata ». La distinzione che il Codice civile fa dei reati in *delitti* e *contravvenzioni* (articolo 1, tit. del l. II e III) è pure in qualche modo accolta nel codice canonico ove è detto, in seguito al testo precedente, che in genere rientra nel concetto del delitto « la violazione d' un precetto penale, cioè d' un precetto dato da chi ha giurisdizione in foro esterno e sancito con la comminazione d' una pena » (1). Il Codice canonico ha dunque accettato a sufficienza il principio odierno che « nulla sine crimine poena, nullum sine lege crimen » e che quindi non si dà pena senza legge (o precetto) penale (cfr. cod. pen., articoli 1, 29); ma, come vedremo meglio al titolo V, v'è questo divario, che in civile s' intende per legge unicamente l' articolo del codice, o le leggi e decreti votati dal Parlamento; mentre nel giure ecclesiastico s' intende di qualunque legge, generale o particolare, e anche di qualunque precetto monitorio e penale fatto dal superiore che ha facoltà di legge (can. 2220–2222): il principio rimane rigorosamente vero quanto all' applicazione della pena da parte di chi non può fare, ma solo applicare la legge (cfr. c. 6, 5°; c. 2220 § 1, fin.).

Quanto all'elemento materiale, il Codice esige che la trasgressione sia esterna: è l'applicazione della nota massima d' Ulpiano: « cogitationis poenam nemo patitur »; anche quando si parla, come vedremo, d' un semplice *conato* di delitto (tit. III), s' intende bene che il tentativo venga manifestato da qualche principio d'esecuzione e non resti allo stato di mero progetto mentale.

Il can. 2218 fa specifico obbligo, nell'applicazione delle pene, di osservare giusta proporzione col delitto: gli elementi fondamentali di questa proporzione, sono, naturalmente la qualità e la quantità del delitto: la qualità si

(1) Sebbene ciò non voglia dire, come alcuni hanno creduto, che « il precetto renda cattiva l'azione perchè proibita, non la proibisca per esser cattiva », anche la simonia ecclesiastica è cattiva solo perchè proibita, a differenza della simonia di diritto divino; e ciò non ostante è oggetto esplicito di legge, non di mero precetto.

desume dall'*oggetto* della legge violata, quindi non ammette diversità per uno stesso delitto; la *quantità* invece, a dir così, ha tre elementi, uno *ontologico*, dovuto alla gravità maggiore o minore della lesione della legge, l'altro *subbiettivo*, ed è determinato dalla maggiore o minore imputabilità dell'azione, il terzo *sociale*, e riguarda la proporzione del danno o dello scandalo cagionato. Svolgeremo meglio questo punto, trattando delle cause aggravanti o minuenti. Qui interessa molto osservare, come, con questa lucida formola il legislatore abbia tenuto esatto conto degli elementi fondamentali del diritto penale, anche considerato dal solo punto di vista razionale. Oggi la scuola positivista ha proclamato solennemente che il diritto penale non deve più riguardare il delitto, ma il *delinquente*, soltanto, sia in rapporto a sè, sia in rapporto alla società: per conseguenza la pena non può avere altro fondamento che la difesa sociale, neutralizzando o eliminando l'individuo pericoloso, senza alcun riguardo alla colpa o imputabilità, al perturbamento dell'ordine morale, e tanto meno a una pretesa legge di natura. Ciò è dovuto a una concezione puramente meccanica dell'ordine sociale; è un ritorno più o meno inconsapevole all'*atomismo*, o una sua applicazione alla dottrina giuridica, e non avrà altro risultato che quello appunto di *atomizzare* il diritto penale e fargli perdere ogni valore scientifico. Il Codice canonico, invece, quanto riflette il giusto riguardo al delinquente, quanto ha in onore la funzione emendativa della pena, quanto attende alla prevenzione sociale (cfr. c. 2214 ove i due riguardi sono mirabilmente congiunti in un unica formula « ut qui correcti fuerint emendentur, aut ceteri salubri exemplo deteneantur »), altrettanto pon mente alla condizione *sine qua non* di queste due funzioni accessorie, verrà al ristabilimento del pertubato ordine morale-giuridico (1).

Anche la legislazione civile, oggi non considera delinquenti più o meno temibili, ma *reati* più o meno gravi, sempre tenendo il massimo conto delle circostanze subbiettive in cui il reato fu commesso. È da augurarsi che le nuove teorie alle quali si ispira il pessimo progetto fatto per la sua riforma, in sì vivo contrasto con la tradizione e con la coscienza pubblica italiana, non abbiano altro risultato che di far sempre meglio apprezzare le saggie norme che il codice canonico ha emanate.

La *divisione dei delitti*, annunziata nel titolo dovrebbe desumersi o dagli elementi materiale, morale, legale del delitto, o dalla qualità e quantità (oggetto della legge, gravità della lesione, imputabilità, ecc.). Il Codice si limita qui piuttosto che a compierla, ad alcune norme relative ai soli elementi materiale e legale; rinviando il resto, sia al titolo speciale dell'imputabilità, e del conato del delitto sia, e molto più, alla trattazione dei delitti in specie. La prima osservazione si riferisce al punto più interessante agli effetti

(1) La miglior prova ne sarà data, quando esamineremo la distinzione delle pene in medicinali e vendicative: intanto si osservino, oltre l'esplicita dizione del c. 1933, § 3, le disposizioni del can. 2223, § 3, ove si parla perfino di « maggior danno » dell'applicazione che dilazione della pena; di « sufficienza o insufficienza » della pena applicata da altra potestà (cfr. il parall. 1933, § 3), ecc. cose tutte che presuppongono il fondamento della pena nella classica teoria del « ristabilimento dell'ordine turbato » così dottamente propugnata dal CARRARA.

intesi dal legislatore qual'è quello della *esteriorità* del fatto delittuoso, la quale può avere tre gradi in ordine discendente: *notorio*, *pubblico*, *occulto*. Vedemmo già accennata questa distinzione a proposito della sospensione *ex informata conscientia*. La notorietà presuppone tal grado di manifesta pubblicità, da non potersi nascondere in alcun modo il fatto: ciò risulta o *in diritto*, dopo la confessione giudiziale del reo, o dopo la regiudicata nel pronunziato del giudice; o *in fatto*, negli altri casi. Però quanto a tale notorietà deve distinguersi la *materiale* che riguarda il solo fatto materiale, dalla *formale* che riguarda la delittuosità del medesimo. Può infatti esser notorio che Tizio ha ucciso Caio su la pubblica piazza, ma può ancora essere oggetto almeno di « tergiversatio », se ciò costituisca il vero delitto dell'omicidio. Il Codice manifestamente considera notorio il delitto, solo quando concorra l' una e l'altra notorietà « nulla tergiversatio, nulla iuris suffragio excusatio » (cfr. anche il n. 4°, circa l'occultezza). La pubblicità consiste nella « divulgazione » attuale o virtuale, senza però le discriminanti che costituiscono la notorietà: finchè la notizia resta circoscritta a tre individui « in pago », a cinque o sei « in civitate » (1) purchè promettano o possa prudentemente presumersi che non lo divulgheranno, il delitto può dirsi ancora *occulto*, sia nella sola ragione materiale, sia nella formale. L' importanza di questa distinzione riguarda principalmente la procedura, essendo stabilito dal c. 1993 § 1, che solo i delitti pubblici (e in questi anche i notorii) possono fare oggetto di azione criminale; degli occulti, vedemmo in tema di sospensione *ex informata conscientia* (2).

Anche la susseguente apparente divisione in delitti *ecclesiastici*, *civili* e *misti*, riguarda l'ordine giudiziario, e più specialmente la competenza nei giudizi. Veramente tale nomenclatura che i commentatori usano senza restrizione (3) il legislatore ha esplicitamente evitata; fu anzi *espunta* dai primi schemi, nè fu accettata neppure la sostituzione con *delicta fori ecclesiastici*, *fori civilis*, *fori mixti* (4); e ben a ragione, poichè la prima era del tutto inesatta, la seconda tautologica. Non si tratta infatti della *qualità* del delitto, ma dell'*elemento* legale che entra a costituirlo: il canone fa solo l' ovvia distinzione tra il delitto che viola una legge *penale* esclusiva alla Chiesa, da quello che viola una legge *penale* esclusiva allo Stato, e da quello che viola una legge *penale* comune ad entrambe le podestà: e anzi dichiara che nel secondo caso la Chiesa sarebbe competente ad agire *ratione peccati* (cfr. canone 1553, § 2), ma non agisce appunto perchè mancando la *sua* legge penale, quel fatto, sebbene peccaminoso, non costituisce delitto nel suo foro nè quindi potrebbe procedere « ad poenarum *ecclesiasticarum* irrogationem ». Donde è di nuovo chiaro che piuttosto di parlare di delitti ecclesiastici o laicali (dal che il Codice, ripetiamo, s'astiene di proposito), dovrebbe, se mai,

(1) Così gli interpreti antichi, alla cui opinione a norma del c. 6, n. 2, deve starsi in materia.

(2) Più importante in materia criminale, è quanto si dirà in seguito, della necessità ed effetti della sentenza dichiaratoria o condannatoria in tema di censure.

(3) Cfr. p. es. CHELODI, *Ius poenale*, p. 5 s.

(4) Essa fa capolino nel can. 1933, §. 3.

parlarsi solo di *pene* o meglio, di leggi penali ecclesiastiche, laicali, o miste (1). Ad ogni modo il canone è ben notevole anche per l'accenno esplicito all' « auxilium brachii saecularis » che la Chiesa in diritto s'afferma: « ubi eadem auctoritas (ecclesiastica) necessarium vel opportunum iudicaverit ». Anche di qui emerge il salutare sforzo della Chiesa di opporsi a quella totale separazione dei due poteri e delle due giurisdizioni, cui tende lo spirito liberalesco moderno. Quanto ai delitti colpiti tanto dalla legge penale ecclesiastica che dalla civile, teoreticamente s'afferma qui che *ab utraque potestate puniri potest;* ma trattandosi di delinquente *laico*, deve osservarsi la norma del can. 1933, § 3: « Ordinarius regulariter non procedat si civilis magistratus in eum animadvertens publico bono *satis* consuluit »; anzi in genere giusta il can. 2223, § 3, n. 3, il Superiore e anche il giudice ha facoltà discrezionale di astenersi dall' infliggere pene « si reus *sufficienter* punitus sit aut puniendus praevideatur poenis a civili auctoritate sancitis ».

(*Continua*).

LE NUOVE RUBRICHE CIRCA I PREFAZI

Abbiamo già richiamato nel precedente fascicolo l'attenzione dei lettori sulle innovazioni ultimamente arrecate circa i prefazi della Messa, stampando l'intiero testo delle rubriche speciali.

Dovendo ora darne il breve commento promesso, ci è d'uopo riferirci alla rubrica generale. Questa è al tit. VIII, delle *Additiones et variationes*: la ultima ristampa la riproduce per intiero, dando solo due varianti, una a continuazione del § 1, ove va aggiunto: « nisi addenda sit commemoratio octavae, « quo in casu dicitur *in hac potissimum die* »: l'altra è un'intersezione al § 2, ove dopo il primo comma che finisce con « de ipsa octava fiat Commemoratio » a queste parole va sostituito: « et de octava vel de Dominica infra octavam « fiat Commemoratio, et ipsa Missa aut Commemoratio prius habita aliam de divi- « nis mysteriis vel Personis non exigant Praefationem ».

Tenendo dunque presente il testo così modificato della rubrica generale, possiamo stabilire anzitutto le seguenti:

Regole generali. — I. *In ogni Messa che ha il prefazio proprio, si dice sempre questo, ancorchè venga commemorato un ufficio che abbia pure il prefazio proprio.* P. es. nel venerdì dell'Addolorata che cade dopo la domenica di Passione, deve dirsi il prefazio *de Beata*, sebbene debba commemorarsi la feria di Passione che ha prefazio proprio.

II. *Quanto alle Messe che non hanno prefazio proprio bisogna distinguere tre casi*: 1° Se deve commemorarsi nella detta Messa un ufficio che ha prefazio proprio, si deve recitare questo, ancorchè la commemorazione prenda soltanto il terzo posto. Suppongasi p. es. che il 16 luglio, festa della Madonna del Carmelo

(1) Che nel can. 2198 dove è detto *legge*, debba supplirsi *penale*, appare anche manifesto dall'eccezione che vi si fa del can. 120: ivi infatti non si parla di legge punitiva dei chierici, ma di azione criminale (ossia di applicazione di preesistente legge « conveniri ») a essi.

cada l'ottava del santo titolare della chiesa, che abbia solo il prefazio comune: dovendo farsi la commemorazione della B. V., nella Messa del santo titolare, dovrà dirsi il prefazio *de Beata*;

2° Se debbono commemorarsi due o più uffici dei quali ciascuno abbia il prefazio proprio, dovrà dirsi il prefazio di quello che viene commemorato per primo. P. es. in una chiesa del titolo della Visitazione di M. SS., il 5 luglio, festa di s. Antonio M. Zaccaria, nella Messa di questo, debbono commemorarsi due ottave con proprio prefazio: quella dei ss. Pietro e Paolo, e quella della Visitazione, come titolare. Deve precedere la commemorazione dei ss. Ap. Pietro e Paolo, essendo « festum primarium universalis Ecclesiae »: quindi il prefazio sarà *de Apostolis*;

3° Se non si deve fare alcuna commemorazione, o almeno nessuna che abbia prefazio proprio, allora, se vi è, si prende: *a*) o il prefazio dell'ottava comune non commemorata: (così p. es., il 16 agosto, festa di s. Gioacchino, *duplex II classis*, non si fa la commemorazione dell'Assunzione, ma se ne recita il prefazio); *b*) o il prefazio *de Tempore* (p. es. il 2 gennaio, ottava di s. Stefano, si dice quello natalizio; l'8 maggio, festa dell'Apparizione di s. Michele Arc. quello Pasquale, etc.); e in mancanza dell'uno e dell'altro, *c*) quello comune, com'è caso frequentissimo.

Regola speciale per la domenica. — Il prefazio *proprio* della Domenica:

È quello *de Trinitate*, dalla II Domenica dopo l'Epifania a quella di Quinquagesima *inclusive*, e dalla I dopo Pentecoste (1) fino alla IV d'Avvento *inclusive*: e ciò vale anche per le domeniche dopo Epifania o dopo Pentecoste, anticipate.

È invece quello *de Tempore*, nelle domeniche di quaresima (*de Quadragesima* nelle prime quattro, *de Passione* nelle ultime due) e in quelle dopo Pasqua (I–V).

È infine quello *de octava privilegiata*, nell'ottava di Natale, dell'Epifania, dell'Ascensione, del Corpus Domini (a meno che, in questa, non debba omettersi la commemorazione dell'ottava, il che capita solo quando si hanno nella detta domenica *due* Messe solenni o conventuali: una *de dominica*, una *de octava*).

Eccezioni. — 1° Il prefazio di Natale va detto in tutte le Messe *dell'ottava*, anche se hanno prefazio proprio: p. es. in quella di s. Giovanni Ev. (mentre il 3 gennaio va detto quello *de apostolis*, essendo fuori dell'ottava);

2° Il prefazio di una Messa, o di un ufficio o ottava commemorati, che non sia *de mysterio Domini*, non si applican nelle Messe *de dedicatione Ecclesiae*, o in quelle feste del Signore che non hanno prefazio proprio. Premettiamo che sono *de mysterio Domini* solo i prefazi *de Nativitate*, *de Epiphania*; *de Cruce et tempore Passionis*, *de Paschate et tempore Paschali*, *de Ascensione*, *de Spiritu Sancto* e *de Trinitate*.

Gli altri, sebbene vi si faccia menzione dell'Incarnazione, come quello *de Beata* e *de s. Joseph*, non sono prefazi *de mysterio Domini*, e quindi, non vanno recitati, nonostante le regole generali, sebbene cioè debba farsi commemorazione degli uffici relativi nella festa della Dedicazione o in una festa del

(1) La seconda di Pentecoste però ha *quasi* sempre quello *de Natiuitate*, per la necessaria commemorazione dell'Ottavario del *Corpus Domini*.

Signore, anche se non abbia prefazio proprio. Dunque, p. es. nel tempo di Quaresima per la festa della Dedicazione, come per le dette feste del Signore senza prefazio proprio, dovrà prendersi il prefazio comune: invece nel tempo di Passione per dette feste dovrà dirsi quello *de Cruce*;

3° Nelle Messe *de tempore in Adventu* non si prende mai il prefazio *de Beata*: e la ragione dell'eccezione sta chiaramente nel fatto che questo prefazio parla della natività già compita del Redentore, mentre l'avvento è il tempo della attesa di tale nascita. Se dunque nella II domenica d'avvento cade l'ottava dell'Immacolata, e quindi deve farsene la commemorazione, ciò non ostante si dice il pref. *de Trinitate*;

4° Per la Messa delle rogazioni (ancorchè nel 25-27 aprile [litanie magg.] cada l'ottava di Pasqua) e nella vigilia dell'Ascensione, il prefazio proprio è quello *de Tempore Paschali*, recitandosi *in hoc potissimum*, meno che nel caso accennato dell'ottava di Pasqua di cui deve farsi commemorazione, recitandoli allora – secondo l'opportuna nuova correzione – *in hac potissimum die*.

Premessa questa dottrina, è cosa facilissima dimostrarne l'applicazione pratica nella redazione delle rubriche premesse a ciascun prefazio.

(*Continua*).

QUESTIONI

I. — Circa la nomina del Padre spirituale nelle Confraternite.

Si domanda: I. *A chi spetta in genere il diritto di nomina del direttore spirituale nelle Confraternite?* – II. *Sono tali quelle erette nel Napoletano con decreti regii?* – III. *Si applicano anche ad esse le disposizioni del Codice, segnatamente il c. 698?*

I. Finora la prassi canonica ha ritenuto che per diritto l'elezione del Direttore spirituale e del Cappellano spettava alle Confraternite, salvo le disposizioni contrarie poste nella fondazione o per leggi sinodali: cfr. FERRERES, *Le Confraternite*, p. 48: « Nelle confraternite ordinate a modo di corpo « organico, la nomina di cappellano o direttore spetta per *diritto comune* alla « stessa Confraternita; PALLOTTINI, *Capellanus sodalitii;* S. Congreg. del Con- « cilio 18 marzo 1882; S. C. dei VV. e RR. 20 luglio 1870 ». Ma il Codice ha tolto questo diritto alle Confraternite, dandolo totalmente agli Ordinarî. Difatti parlando: « De fidelium associationibus in genere », dopo d'avere col Can. 697 dichiarato che: « ius habent.... eligendi administratores bonorum, « officiales et ministros », stabilisce nel seguente Can. 698 che non hanno il diritto di eleggere il Direttore e Cappellano, dandosi questo diritto all'Ordinario.

Non fa eccezione di Statuti, di consuetudini, di legge in contrario: ma solo del Privilegio apostolico; cosicchè l'esercizio di questo diritto negli Ordinarii non trova altro limite che questo: « il privilegio apostolico »; e si badi che deve trattarsi di privilegio non presunto, ma effettivo e reale, perchè deve

dimostrarsi l'esplicito dispositivo di esso: « nisi privilegium apostolicum aliud expresse caveat »: ne consegue che neppure la consuetudine potrebbe invocarsi come prova di privilegio. Nè trova altra condizione che questa « l'associazione sia di quelle erette dall'Autorità ecclesiastica, ed *extra claustra regularium* ». Ecco il Canone nella sua integrità: « Nisi privilegium apostolicum aliud *expresse* caveat, nominatio Moderatoris et Cappellani pertinet ad loci Ordinarium in associationibus ab ipso vel ab Apostolica Sede erectis aut approbatis, et in associationibus a religiosis vi apostolici privilegii erectis extra proprias ecclesias: in associationibus vero erectis a religiosis in propriis ecclesiis requiritur tantum Ordinarii loci consensus, si a Superiore Moderator et Cappellanus e clero saeculari eligantur..... Idem potest esse Moderator et Cappellanus ».

II. Nel Napoletano, specie alla fine del secolo XVIII, il regalismo spiegò tutto lo zelo a creare Confraternite; bisogna studiarne la natura, giacchè ad esse non si applicherebbe la clausola del Canone 698: « in associationibus ab ipso (Ordinario) vel ab Apostolica Sede erectis aut approbatis ». Come sorgevano queste Associazioni con tanto di decreto di R. assenso, i Vescovi le tolleravano, ma non davano generalmente decreto alcuno di approvazione come non l'avevano dato anteriormente alla domanda pel R. assenso: la Santa Sede non protestò, ma neppure diede questa potestà all'Autorità civile: non se ne trova traccia in nessuno de' Concordati, neppure nell'ultimo 1818; posteriormente il regalismo si mitigò ma l'Autorità civile, sebbene avesse dato più largo campo a quella ecclesiastica nelle Confraternite, seguitò a ritenere queste come cosa sua. L'E.mo Cardinal GENNARI svolge queste idee e nel *Monitore*, specie nel vol. VII, p. 2ª, pag. 208, e nelle sue *Consultazioni*, vol. II, pag. 288 e viene alla conchiusione che molte Confraternite nel Napoletano sono *laicali* nello stretto senso della parola e punto ecclesiastiche e raccomanda ai Vescovi di essere cauti ed agire con riserve in questi corpi morali ibridi, per evitare dispiacevoli ed umilianti conflitti.

III. Se è così, ci è lecito domandare: Il Can. 698 è per siffatte Confraternite? Strettamente parlando sembrerebbe di no; ma in pratica è tutt'altro. È bensì vero che i Concordati non hanno regolato questa materia, ma è pur vero che la S. Sede non ha protestato ed i Vescovi hanno trattato siffatte Confraternite come *ecclesiastiche*; non potremmo dunque dire che siano state approvate dall'Autorità ecclesiastiche in modo *tacito ed implicito?* S'aggiunga che, sebbene, per un malinteso rispetto all'Autorità civile, non si siano pubblicate le disposizioni delle Autorità ecclesiastiche, date prima o dopo il R. assenso, queste disposizioni in parecchie Diocesi vi furono. Possiamo dunque guardare tutte le Confraternite del Napoletano come *associationes fidelium*, approvate *sive implicite sive explicite* dall'Autorità ecclesiastica, e quindi soggette ai Canoni del Codice segnatamente a quello del can. 698 diretto ad evitare inconvenienti che, se si incontrano nelle altre, *a fortiori* sono da temersi in questa specie di confraternite.

BREVI RISPOSTE [1]

1. Non è vietato tenere sul gradino superiore dell'altare maggiore, candele finte (di legno verniciato bianco), specialmente d'estate, quando quelle di cera si piegano; purchè sorreggano un tronco di cero, o contengano una candelina di cera internamente (*souches* le dicono i francesi); è vietato sostituire a questa candelina lampade elettriche imitanti la fiamma di candele, dal noto decreto 4097, confermato il 24 luglio 1914.

2. Quali siano i doveri e i diritti di Primiceri statutari in una recettizia, nel coro e nelle funzioni sacre e funebri, non si può stabilire in astratto: vi sono sempre particolari disposizioni di fondazione, costituzioni, consuetudine, alle quali bisogna stare. Se non vi sono, provvede il diritto comune.

3. Il conopeo della Pisside si deve tenere continuamente su di essa, anche quando è su la credenza o sulla mensa in attesa della consacrazione delle particole che contiene, perchè i vasi sacri devono sempre tenersi coperti fuorchè nel momento o tempo in cui vengono usati: nella consacrazione e nella comunione. Attesa però la continuità d'azione verso il SS. Sacramento, è preferibile non usare il conopeo durante tutto il tempo tra la consacrazione e la comunione, in cui sta scoperto anche il Calice.

4. Non si può tollerare che il sacerdote rimanga senza ministro che risponda nella Messa, perchè il sagrestano deve recarsi in giro per la chiesa a raccogliere le elemosine, o per altra cosa che non sia di *urgente necessità*.

5. È cosa tollerabile che l'inserviente non trasporti il Messale in *fine Missae*, mentre la rubrica stessa, dopo il Graduale dice: « ipsemet [il celebrante] seu minister »; non sarebbe per altro da difendersi il ministro che tralasciasse questa sua incombenza, per compierne altre, allora inopportune.

6. Quando si amministra la Comunione dal celebrante immediatamente prima di cominciare la S. Messa, ei deve dare (eccetto se celebra in paramenti neri) la benedizione, non ostante che la dia pure poi in fine di Messa; e ciò perchè quell'amministrazione della Comunione è atto del tutto distinto dalla S. Messa; nè i fedeli sono obbligati ad attender la fine della Messa per riceverla. In paramenti funebri non si benedice mai il popolo, nè prima, nè dopo, nè durante la Messa (S. R. C., 3792, X).

7. Il Vangelo « stricte proprium et nor appropriatum » di cui al lib. IV, n. 3 delle nuove rubriche del Messale (*Additiones et variationes*) è, a nostro parere, quello in cui si parla precisamente della persona del santo, o del mistero, di cui nella commemorazione, p. es. delle Messe di S. Pietro, di S. Andrea, etc. Non può assolutamente intendersi qualunque Vangelo diverso da quello delle Messe *de communi* e adattato al mistero o al santo (p. es. delle Messe di S. Monica, di S. Gregorio Taumaturgo, etc.). Siccome le opinioni non son concordi, verrà data, come ci si assicura, un'autorevole indicazione in proposito.

8. Nei giorni di rito doppio, o doppio maggiore, non è permesso di celebrare la Messa privata propria di un santo di rito semplice che ricorre nello stesso giorno, e di cui il Messale riporta un formulario proprio, o indica una Messa *de communi* (p. es. S. Dorotea al 6 febbraio, Ss. Basilide e Comp. al 12 giugno, Ss. Gervasio e Protasio al 19 giugno. Ne può celebrarsi, in caso della detta coincidenza, la Messa privata di un'Ottava semplice avente Messa propria (p. es. l'Ottava di S. Lorenzo al 17 agosto).

(1) A pag. 354 n. 98, invece di: « e gode » leggasi: « , ma non gode », e invece che: « del S. O., » leggasi: « della S. Penit. ».

9. Di un santo il cui nome non si legga nel Martirologio Romano, nè nell'appendice approvata del medesimo, non si può celebrare la Messa, quantunque in molti luoghi sia venerato con quel titolo.

10. Qualora nel S. Natale il Vescovo pontifichi la Messa di Mezzanotte, e poi quella *in die,* il Canonico che deve celebrare la Messa Conventuale *d'aurora* coll'assistenza del Capitolo, può anticipare, prima di questa, la recita della 3ª Messa *in die,* per trovarsi pronto all'assistenza della Messa pontificale, che comincia subito dopo la Messa d'aurora, e non esser costretto a differirla dopo la pontificale (si suppone che il Capitolo di cui trattasi abbia il privilegio di ritardare la celebrazione della Messa d'aurora come sopra).

LEGGI, DECRETI E GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Norme pratiche circa l'aumento della congrua.

Ai Parroci già congruati saranno corrisposte d'ufficio le lire mille d'aumento, senza bisogno di domanda, pel combinato disposto dell'art. 3 del Regio Decreto 2 ottobre 1921 e dell'art. 3 della legge 4 giugno 1899.

Ai medesimi, se già loro fu conceduto l' assegno del 15 per cento per le spese di Culto, sarà pure aumentato tale assegno che verrà elevato perciò a complessive lire 375. Siccome l'assegno per spese di Culto è estraneo alla liquidazione del supplemento di Congrua, qualora il Fondo Culto non avesse provveduto al suo accrescimento di lire 150, come prescrive l'art. 2 del citato R. Decreto, il Parroco dovrà farne domanda alla detta Amministrazione. Per questa domanda non esiste prescrizione di tempo, mentre esiste il termine fatale per ricorrere contro il Decreto di liquidazione della Congrua.

Riguardo ai Parroci non ancora congruati, pel disposto dell'art. 4 del nuovo R. Decreto, il supplemento di congrua non verrà concesso che a seguito di loro domanda documentata, conformemente alle norme dettate dal Regolamento 25 agosto 1899, oltre quelle del R. Decreto 2 ottobre 1921.

E tale domanda va fatta in carta da bollo da lire 1.15, indirizzata al Direttore del Fondo per il Culto, a Roma. Essa deve esordire sostanzialmente col seguente concetto: Il sottoscritto N N. Parroco di S. N. N. Diocesi di N. non raggiungendo dal suo beneficio la congrua garantita dal R. Decreto 2 ottobre 1921, come risulta dalle qui avanti esposte attività e passività beneficiarie, domanda che gli venga liquidato il supplemento di congrua portato dal predetto R. Decreto.

Dopo si espongono sotto numeri progressivi, sotto il titolo « *attività* » tutti i redditi del Beneficio, ponendo complessivamente sotto il rispettivo numero d'ordine: 1° le rendite fondiarie delle terre; 2° dei fabbricati, esclusa la casa canonica; 3° i censi o canoni attivi; 4° le rendite dei certificati nominativi.

Di queste entrate si prenderà esatta conoscenza verificando la liquidazione fatta dell'Ufficio di Registro allo scopo di determinare il patrimonio del Beneficio parrocchiale e di fissarne la tassa di manomorta.

La verifica all'Ufficio di Registro della liquidazione per la tassa di manomorta permetterà di controllare se vi sia qualche cespite non più esistente, per farlo cancellare con denunzia di variazione che va fatta entro il 31 dicembre.

Si chiederà al Ricevitore un certificato, in carta libera, ad uso liquidazione del supplemento di congrua, il quale verrà allegato a documentazione delle attività patrimoniali.

Dopo, sempre fra le attività, si segnerà la rendita dei proventi di stola bianca e nera, ossia dei proventi casuali, escluse le Messe avventizie. Ed a tal fine si chiede all' Agente delle imposte di voler separare l' accertamento da lui fatto per la tassa di ricchezza mobile del reddito dei proventi casuali, da quello delle Messe avventizie, chiedendo che determini pei proventi casuali una somma di lire 30, o poco più, a meno che non si tratti di una parrocchia assai popolosa, tenuto conto che per le parrocchie più vaste il reddito dei proventi casuali, agli effetti della liquidazione della Congrua, non devono calcolarsi più di lire 300.

Dei proventi casuali così determinati dall'Agente delle imposte, si deve chiedere al medesimo il certificato su carta libera da allegarsi alla domanda del supplemento Congrua.

È da avvertire che per i ricorrenti che non ottengono dall'Agente l'accertamento, come sopra, dei proventi parrocchiali, il Fondo Culto calcola lire 30 per le parrocchie fino a 500 abitanti, lire 50 fino a lire 1000, lire 100 fino a 2000, lire 150 fino a 3000, lire 200 fino a 4000, lire 250 fino a 5000 e lire 300 per tutte le parrocchie più popolose, a mente dell'art. 8 del R. Decreto 2 ottobre 1921.

Siccome il parroco ha l'uso gratuito non solo della canonica, ma anche dell'annesso giardino, quando c'è, occorre chiedere al Ricevitore di far risultare sul suo certificato, in cifra distinta il suo reddito figurante nella liquidazione per la tassa di manomorta, affinchè il Fondo culto calcoli la relativa deduzione di tale reddito, che si fa sulla domanda.

Sommate così le attività, si passa a calcolare tutte le passività da elencarsi sotto il titolo *Passività* con numeri diversi progressivi.

Anzitutto si deve chiedere all'Agente delle tasse il certificato delle tasse afferenti il beneficio per il triennio, che ora sarebbe il 1919, 1920 e 1921, comprendenti *Fondiaria*, *Fabbricati* e *Ricchezza Mobile*, ed allegando tale certificato, si segna al n. 1 delle passività, la media come tassa annua, dividendo la somma complessiva del triennio per 3, per trovare tale tassa media.

Al n. 2 della passività si metta la tassa di manomorta, ed al n. 3 la quota di concorso (da chi la paga, avendo già un reddito netto superiore a lire 2000), desumendone l'ammontare dal certificato che si chiederà all'Ufficio di Registro, a documentazione dell'esposto.

Si spera che, come erasi fatto per le congrue non eccedenti le lire 1000, si vorrà disporre che vengano, per la medesima ragione, esonerati tutti i beneficî congruati dal pagare la tassa di passaggio d' usufrutto, quella di manomorta, nonchè la quota di concorso.

Si annoteranno, sempre sotto numeri progressivi, tutti i pesi patrimoniali, quali sono i *censi*, *canoni* od *interessi*, a chiunque dovuti dal Beneficio, esi-

bendone, in copia, gli atti costitutivi. Nella stessa maniera verranno calcolati i pesi dei legati gravanti il beneficio, dei quali lo stesso possiede forse ancora il fondo immobile; oppure lo avrà alienato e convertito in qualche certificato nominativo di rendita.

Nel caso che non si potessero rinvenire gli atti costitutivi dei detti oneri presso gli archivi notarili, sulla scorta delle rispettive citazioni si potranno esibire copie notarili di annotazioni fatte, in antico, sui registri, perchè, *in antiquis explanata probant.*

Si esporrà dipoi l' onorario corrisposto eventualmente al Vice-Parroco che, nella Parrocchia, abbia esistenza antecedente al 7 luglio 1866, e sia tuttora necessario in riguardo al numero della popolazione od alla estensione della Parrocchia.

Se alle spese pel culto provvede la Fabbriceria, ma qualche onere relativo al culto, in individuo, fa carico al parroco e non alla Fabbriceria, come sarebbe la provvista del vino e delle ostie, la provvista di candele per qualche festività, o cose simili, se ne inscriverà la spesa tra le passività del Beneficio.

Di tutti quanti gli oneri summenzionati, oltre gli atti costitutivi, conviene allegare un certificato della Curia vescovile che attesti che dessi sono legittimi e tuttora esistenti ed adempiuti dal parroco. Tanto meglio poi se si può ottenere un eguale attestato dalla Giunta comunale, che ha molto peso presso l'Amministrazione del Fondo per il culto come presso tutte le Amministrazioni civili.

Fra le passività è pure ammesso il fitto dell'alloggio del parroco, quando non esiste la casa canonica, il che si dimostra con un certificato dell'Autorità municipale e coll'esibizione del contratto di fitto registrato, o la quietanza del proprietario, se il contratto è esente da registrazione.

Sono eziandio ammesse tra le passività le spese di servizio continuativo, necessario in qualche determinata circostanza, che il parroco deve chiedere ad altro sacerdote, come quelle di viaggi necessari al servizio della parrocchia, sul calcolo della media dell'ultimo triennio.

Sono pure ammesse nelle passività le spese di riparazioni locative in ragione del 5 per cento sui redditi dei beni rurali aventi fabbricati colonici, del 20 per cento sul reddito lordo dei beni urbani compresa la casa canonica, e del 30 per cento sui redditi degli opifici.

Se esistono, sono altresì ammesse tra le passività, le spese per la raccolta delle primizie, che figurassero tra le attività beneficiarie, nonchè il cattedratico, la tassa pel Seminario, ed il premio di assicurazione contro gli incendi.

Calcolate così le attività e le passività, si detraggono queste da quelle, e si ha il reddito netto del Beneficio; da questo alle lire 2500 nette garantite sta la somma che si deve domandare a titolo di supplemento di Congrua.

Quando verrà notificata al ricorrente copia della liquidazione del supplemento di congrua, questi può ricorrere al Consiglio di Amministrazione del Fondo per il culto, entro novanta giorni dalla notifica se la crede lesiva dei suoi diritti; ed in difetto di tale reclamo, la liquidazione diventerà definitiva ed irretrattabile, anche per i futuri investiti.

(Dall'*Avvisatore* di Savona, n. 1019).

CRONACA ECCLESIASTICA

ATTI PARTICOLARI DEL S. P. — Con bolla *Quo maiori*, del 17 giugno 1921, il S. P. ha creato il Capitolo metropolitano di Montevideo, che consta di una Dignità, due Officii e sette canonicati, riducendo per ora il servizio alle ore minori nei giorni di pontificale [*A. A. S.*, XIII., 489].

Ha conferito il titolo di basiliche minori con Breve del 5 ottobre 1921 (ib., p. 492) alla cattedrale di Monopoli (B. V. della Mazzia); con Breve del 20 id. (p. 493) a quella di N. S. dei Miracoli, in Mauriac, della dioc. di Saint-Flour, e con altro del 14 novembre 1921 a quello della Ss. Trinità in Cherbourg, diocesi di Coutances (XIV, 5).

LETTERE PONTIFICIE. — Sono state pubblicate le seguenti lettere del S. P.: 19 sett.: al R. P. Francesco Ehrle, S. I., in occasione del suo sessantesimo anno di professione, lodandone le benemerenze acquistatesi verso la Chiesa e verso la scienza, specialmente con la sua opera a favore della Biblioteca Vaticana (ib., p. 494); 14 ott.: all' Episcopato Bavarese, incitandolo specialmente a perseverare nella lotta intrapresa per la religiosità della scuola, particolarmente primaria (ib., 520); 20 ott.: a mons. Giacomo Ogier, Preside della Lega « Pro Pontifice et Ecclesia » elogiandone l'opera specialmente per la diffusione della *Festa del Papa*, e assegnandogli per compito durante l'anno venturo l' incremento dell'opera missionaria, specie nella ricorrenza del terzo centenario dell'erezione della S. C. di Propaganda Fide (ib., 495); 10 nov.: all'editore Marietti, elogiando la versione italiana del Messale da lui pubblicata, e facendo voti per una più viva partecipazione del popolo alla sacra Liturgia (ib., 530).

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. — Con breve *Ex hac Principis* del 10 sett. 1921 è stato eretto il nuovo Vicariato Apostolico di Mariannhill, separandolo dal territorio del Vic. del Natal, al Capo di Buona Speranza (ib., 491). Con decreto della S. C. Concistoriale, del 22 ott. 1921, il paese di Kopina della diocesi di Podlach, è stato aggregato alla parr. di Cicow, dioc. di Lublino in Polonia (ib., 497). Con decreto della S. C. di Propaganda Fide, del 21 ottobre 1921, i due Vic. Ap. delle isole di Sandwich e di Guam, fin qui appartenenti alla Deleg. Ap. d'Australia, sono stati attribuiti a quella degli Stati Uniti (ib., 541 s.).

CAUSE DI BEATIFICAZIONE. — Sono stati pubblicati i seguenti decreti della S. C. dei Riti: 23 nov. 1921, di conferma del culto prestato al B. Andrea Franchi, O. P., vescovo di Pistoia, nato il 1335 e defunto il 26 maggio 1401. [A. A. S., XIV, 16]; di introduzione della Causa del S. d. D. Leonardo Murialdo, di Torino (1828–1900) fondatore dei Giuseppini [ib., 19]; di eroicità delle virtù del ven. Giovanni Nepomuceno Neumann, C. SS. R,, vescovo di Filadelfia negli Stati Uniti [ibid., 28].

NUOVI VESCOVI. — Monsig. Giovanni B. Luis Perez, vesc. di *Oviedo*; monsig. Giuseppe I. Pinten, vesc. di *Superior*; monsig. Croce Laplana y Laguna, vesc. di *Cuenca;* mons. Girolamo Mileta, vesc. di *Sebenico*.

NOMINE PONTIFICIE. — Gli E.mi sigg. Card. Ragonesi e Laurenti, *Membri della S. C. dei Sacramenti*; mons. Paolo de Huyn, *Consultore delle Sacre Congregazioni del Concilio e dei Religiosi*; il P. Giovanni Lupidi O. E. S. A. *Consultore della S. C. dei Riti per le cause dei Santi*; i PP. Giuseppe Noval, O. P., e Mariano Fernandez Garcia dei Minori, *Consultori della S. C. dei Seminari*. Mons. Carlo Cremonesi, vesc. tit. di Nicomedia, *Elemosiniere Segreto di Sua Santità*.

NECROLOGIO. — Il 21 dicembre nella sua sede, piamente decedeva l' E.mo sig. Card. Francesco M. Anatolio Rovérie de Cabrières vescovo di Montpellier. Era nato a Beaucarie (Gard) nella dioc. di Nîmes il 30 maggio 1830. Al Collegio dell'Assunzione a Nîmes compì i primi studi, entrando nel Seminario di San Sulpizio nel 1848. Ordinato sacerdote nel 1853 fu nominato dipoi direttore del Grande Seminario di Nimes ove rimase dal 1855 al 1858. Nel 1859 Mon. Plantier, vescovo di Nîmes, lo volle suo segretario particolare e poi Canonico e Vicario Generale. Resasi vacante la diocesi di Montpellier Mons. De Cabrières vi fu nominato il 18 dicembre 1873.

Nel 1890 Leone XIII gli concesse il Sacro Pallio e lo nominò Assistente al Soglio. Scrittore animato, fortissimo e grande oratore, rimase celebre per i suoi discorsi tra cui va ricordato quello in occasione della chiusura della prima assemblea episcopale in Nôtre Dame.

Nel 1911 il 27 novembre Pio X di sa. me. lo creò Cardinale.

Aveva il titolo di S. Maria della Vittoria e apparteneva alle SS. Congregazioni dei Religiosi e Cerimoniale.

Sono pure defunti: 8 luglio 1921, mons. Carlo D'Amour, arciv. di *Cujabá*; 12 luglio, mons. Giuseppe Koudelka, vesc. di *Superior*; 9 agosto, monsignor Carlo E. Mac Donnell, vesc. di *Brooklyn*; 11 id., monsignor Giacomo Martinez Cabanas, vesc. di *Tegucicalpa*; 17 id., mons. Domenico Ambrosi, vesc. di Terracina; 22 id., mons. Luciano Campistron, vesc. di *Annecy*; 19 settembre, mons. Prudenzio Gomez da Silva, vesc. di *Goyaz*; 17 ottobre, monsignor Mario Palladino, vesc. di *Caserta*; 26 id., mons. Gregorio Naz Hoyos, vesc. di *Manizales*; 12 novembre, mons. Raimondo Plaza y Blanco, vesc. di *Orihuela*; 4 dicembre, mons. Michele Felice Korum, vesc. di *Treviri*; 21 id., mons. Pasquale Morganti, arciv. di *Ravenna*; 28 id., mons. Guglielmo Kelly, vesc. di *Geraldton* (Australia); 30 id., mons. Tommaso Grace, vesc. di *Sacramento* (California).

RECENSIONI

MENGHINI Monsig. GIOVANNI B., *Le Sacre Cerimonie* secondo il Rito Romano per tutti i tempi dell'anno, con i Vespri e le Messe Pontificali. IV ediz. Roma, F. Ferrari, 1921. In 12° di p. 608. L. 15.

Il volume fonde insieme tutta la materia che l'egregio autore aveva svolta nelle sue due pregiatissime opere « Il piccolo Ministro del Santuario » destinato agli inservienti e minoristi e « Il sacro Ministro del Santuario » destinato ai celebranti e maggiori ministri. Esso comprende dunque tutto il necessario per la *pratica attuale* della sacra liturgia; sicchè il titolo del libro è più che giustificato: ed è anche pienamente corrisposto alla promessa di descrivere *tutte* le funzioni pel corso dell'anno, e di più il Rito pontificale, tanto il solenne, al Trono, quanto il più dimesso, al Faldistorio. Si divide così in due parti: Cerimoniale ordinario (preliminari, ore canoniche, s. Messa); Cerimoniale proprio (dei tempi, delle funzioni, dei pontificali). La materia è svolta con felicissimo intuito di praticità, nulla trascurando, tutto chiarendo e facilitando con esattezza e brevità, tenendo preciso conto delle ultime riforme e del Codice. Nell'insegnamento come nella prassi della sacra liturgia, tanto nel seminario quanto nella parrocchia, non potrebbe desiderarsi di meglio: la parte storica manca, ma non rientrava certamente nell'ordine del lavoro.

Il Nuovo Baldeschi, ossia Esposizione delle sacre cerimonie per le funzioni ordinarie, straordinarie e pontificali. Nuova edizione riveduta e ampliata dal sac. P. M. DE AMICIS C. M. Roma, Desclée, 1922. In 12° di p. 354, L. 12.

L'argomento di quest'opera, già notissima al clero e da lui meritamente apprezzata, nella sua veste presente, copre quasi per intiero la stessa materia che l'opera sopra recensita, meno cioè quanto riguarda i pontificali al Trono e l'amministrazione dei Sacramenti. Essa è disposta in quattro parti: Messa privata (celebrazione-servizio); Messa e Vespri cantati; Funzioni dell'anno; Pontificali al faldistorio. In una precedente edizione s'erano infiltrate, come fu subito rilevato anche da noi a suo tempo, non poche nè lievi mende, che avevano diminuito il pregio dell'opera del Baldeschi. Ora sono state diligentemente corrette, e tutto il dottrinale messo sufficientemente in armonia con le nuove rubriche e decreti. Qualche svista tipografica è rimasta (p. es. p. 344 n. 6, 11°), ma in complesso l'opera merita di nuovo piena confidenza e perciò la raccomandiamo come assai utile al clero.

MONTI UMBERTO, *Antologia Nazarena.* Raccolta di prose e poesie d'autori italiani e stranieri in lode di Gesù. Roma, « Ausonia » (via Convertite, 8) 1920. In 8° di p. 212. L. 7.

È il sacro tempo dell'Epifania mentre leggiamo questo bel lavoro, con vero godimento: e ci è caro vedere quanto tributo di arte venga recato in ossequio al Redentore, sebbene non parta sempre da animi ornati delle doti dei santi Magi. Dei Padri della Chiesa e d'altri autori sacri non v'è qui infatti che s. Bernardo e qualche tratto di Prudenzio e Venanzio Fortunato, volgarizzati però da autori moderni quasi tutti laici. Quindi il libro, oltre il valore d'arte, ha anche non lieve valore apologetico, facilitando enormemente la ricerca, sempre utile a questo intento, degli ossequi prestati da superbe altezze a Cristo, *signum cui contradicetur.* L'Autore li ha bellamente disposti, evitando accortamente ogni miscela di sacro e di profano, intorno ai principali episodi o me-

glio aneddoti della vita di Gesù: ha così ben raggiunto il doppio fine di istruire e dilettare. Nei seminari e collegi, specialmente agli alunni di scuole secondarie, il suo libro potrà riuscire ben accetto e utile.

Albo Dantesco, edito a cura del sac. prof. G. Mesini. Roma, Ferrari 1921. In 4° gr. di p. 230 con 246 illustrazioni L. 35; leg. artist., L. 50.

Sebbene sia passato il centenario dantesco senza che le circostanze ci abbiano permesso di presentare ai lettori questa magnifica pubblicazione, pure essa non perde affatto di attualità e di valore. È certo il più bel ricordo, e la più gradevole pubblicazione dantesca, cui la memoranda celebrazione abbia dato occasione, e come tale non dovrebbe mancare in alcuna famiglia, specialmente italiana: e i sacerdoti dovrebbero in ciò dare il buon esempio, rispondendo alle intenzioni a nessuno ignote, del S. Padre. Il pregio intrinseco dell'opera supera poi di molto il suo costo, sia pei bellissimi articoli, dovuti alle penne più competenti, sia per la magnifica esecuzione tipografica, particolarmente delle incisioni, benissimo raggruppate, le une e gli altri, secondo tre linee direttive: l'effigie di Dante; luoghi e aneddoti della vita di Dante; la Divina Commedia (episodi, storia del testo, valore e italianità). Insomma vedere l'opera e innamorarsene, è tutt'uno.

Zavaglio sac. Angelo, *La divina Trilogia.* — Studi e discussioni su *Religione, Cristianesimo e Chiesa,* pei Seminari, i Circoli e le Scuole di Religione. Crema, soc. « Buona Stampa » (palazzo Belvedere) 1921. In 12° di p. 224. L. 5.

L'A., com'egli stesso dice, « ha voluto presentare il concetto della Religione e il fatto del Cristianesimo in contatto diretto, immediato, con le esigenze odierne, e nel medesimo tempo con quello che di maggiormente rappresentativo offre l'assieme e il complesso degli attuali bisogni. Svolge dunque dapprima il concetto integrale di religione, poi il fatto concreto religioso con le cause che lo mantengono efficiente e continuo, e infine il suo specifico essere, in relazione con gli avvenimenti e la storia, mirando a ristorare la prevalenza pratica ed effettiva delle norme e delle direttive cristiane nella sistemazione delle nazioni e nell'orientamento delle menti e della vita di ciascun uomo, appunto col promuovere la persuasione della grandezza e della suprema efficienza del cristianesimo e della Chiesa ». È dunque un saggio di apologia *vivente* e attuale, ed è condotto con rettitudine di dottrina, forza di argomentazione, ricca e sana coltura; ma la forma e lo stile (il lettore ne ha già un saggio), lo rendono alquanto duro per la troppa concisione, e quindi più che agli alunni, giovevole – ma grandemente – ai loro maestri.

Raccomandiamo caldamente ai Nostri Associati e Lettori del clero regolare le due riviste "Commentarium pro Religiosis" e "Vita Religiosa femminile", le quali trattano esplicitamente quanto li riguardano. La prima segue un indirizzo rigorosamente scientifico, l'altra, in conformità alla cultura delle persone cui è destinata, è piuttosto un organo di volgarizzamento: entrambe sono ormai nel terzo anno di vita e hanno dimostrato di tenere fedelmente il proprio indirizzo e programma. Per l'opportuna divisione di lavoro, il "Monitore" le indica volentieri come organi complementari nel comune intento di elucidazione della disciplina ecclesiastica.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato di Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.